



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 20 dicembre 2022 - n. XI/2624

Ordine del giorno concernente i lavori di efficientamento energetico presso il Palazzo municipale del comune di Brugherio (MB) – Sostituzione generatori di calore 2

Deliberazione Consiglio regionale 20 dicembre 2022 - n. XI/2625

Ordine del giorno concernente l'accordo di programma relativo all'ospedale vecchio di Monza. 2

Deliberazione Consiglio regionale 20 dicembre 2022 - n. XI/2626

Ordine del giorno concernente l'utilizzo del fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, della l.r. 9/2020 3

Deliberazione Consiglio regionale 20 dicembre 2022 - n. XI/2627

Ordine del giorno concernente l'utilizzo del fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, della l.r. 9/2020 6

Deliberazione Consiglio regionale 20 dicembre 2022 - n. XI/2628

Ordine del giorno concernente il sostegno ai grandi eventi sportivi 10

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7639

Determinazione in merito alla valorizzazione di grandi eventi sportivi anno 2023 sul territorio lombardo 11

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7752

Determinazioni in ordine all'area della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza - Secondo provvedimento: definizione del nuovo modello assistenziale e di presa in carico nei percorsi terapeutici, aggiornamento dei requisiti organizzativi e delle tariffe delle strutture residenziali terapeutiche e potenziamento della rete semiresidenziale e residenziale di NPIA e ulteriori determinazioni 17

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 29 dicembre 2022 - n. 19229

2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Asse 1- Call Hub ricerca e innovazione di cui al d.d.u.o. n. 18854/2018: relativamente al progetto ID 1180965 «Infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile e resiliente» – Acronimo mosore@unibs – con capofila Università degli Studi di Brescia accoglimento dell'istanza con presa d'atto della variazione della sede di svolgimento del progetto del partner Imbal Carton s.r.l. 54

D.G. Autonomia e cultura

Decreto dirigente struttura 12 gennaio 2023 - n. 166

Aggiornamento per l'anno 2022 delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77.bis della l.r. 10/2003)» 57

D.G. Formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 13 gennaio 2023 - n. 262

Proroga dei termini per l'avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) da realizzare nell'anno formativo 2022/2023, approvati sull'avviso pubblico di cui al decreto n. 10777 del 22 luglio 2022 74

Decreto dirigente unità organizzativa 13 gennaio 2022 - n. 263

Proroga dei termini per l'avvio dei percorsi approvati sull'avviso pubblico per la realizzazione dell'offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) Per l'anno 2022/23 di cui al decreto n. 5053/2022 75

D.G. Autonomia e cultura

D.d.s. 12 gennaio 2023 - n. 166

Aggiornamento per l'anno 2022 delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77.bis della l.r. 10/2003)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTIVITÀ PERFORMATIVE
MULTIDISCIPLINARI, CINEMA ED EVENTI

Vista la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, che all'art. 77 bis, introdotto dall'art. 7, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, e modificato dalla l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, disciplina gli interventi fiscali a favore delle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica, disponendo:

- la riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel d.m. Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);
- l'attuazione dell'agevolazione di cui alla precedente lettera a) nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013, in regime «de minimis», previsto dagli articoli 107 e 108 del TFUE, previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo indicante la decorrenza del beneficio medesimo;
- l'adozione di una delibera di Giunta per la definizione delle modalità applicative;

Visto il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, che attribuisce alle Regioni la facoltà di variare l'aliquota IRAP fino ad azzerarla e che, pertanto, l'agevolazione de qua rientra tra i poteri esercitabili dalle Regioni in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive;

Richiamata la legge regionale 7 ottobre 2016, n.25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» e, in particolare, il Titolo VI;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r.n. XI/64 del 10 luglio 2018, con particolare riferimento al risultato atteso 104. Econ.5.2 «Promozione dello spettacolo, del cinema e dell'arte contemporanea»;

Richiamate:

- la d.c.r.n. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per la cultura 2020 -2022», previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo»;
- la d.g.r. 23 maggio 2022, n. XI/6400 avente ad oggetto «Programma operativo annuale per la cultura 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia Culturale - Riordino Normativo - (a seguito di parere della Commissione Consiliare)».

Richiamata la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3465 «Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica» che ha stabilito che:

- l'agevolazione fiscale de qua sull'IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- al fine di individuare i soggetti ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP, sarà predisposta una procedura sulla piattaforma Bandi Online;
- saranno ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP i soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per «attività prevalente» si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio

e in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi;

- i soggetti, che risulteranno ammessi alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 bis, della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP, dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF, per i periodi d'imposta indicati al comma 1, del medesimo art. 77 bis, della l.r. n. 10/2003;
- ai minori introiti derivanti dall'applicazione della misura de qua, al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', quantificabili in euro 160.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 del Bilancio di previsione 2020-2022, di cui alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 26, recante «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale»;

Considerato che la medesima d.g.r. sopra citata ha demanato alla Direzione Generale Autonomia e Cultura:

- l'adozione, per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, di appositi atti amministrativi per la gestione operativa della procedura di domanda e ammissione delle imprese per il tramite della piattaforma Bandi Online;
- vista la natura di aiuto fiscale non automatico, gli adempimenti relativi alla valutazione dell'ammissibilità dei soggetti e alla tenuta ed aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti, ai fini delle attività inerenti al regime «de minimis» di cui al d.m. 115/2017, secondo le modalità stabilite in particolare all'art. 10, per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo d.m.;

Visti

- il d.d.s. n. 13439 del 6 novembre 2020 di «Approvazione dell'avviso «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77.bis della l.r. 10/2003) - anno 2020»;
- il d.d.s. n. 16253 del 22 dicembre 2020 di «Approvazione dei soggetti ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) - anno 2020»;
- il d.d.s. n. 17882 del 21 dicembre 2021 di «Aggiornamento per l'anno 2021 delle modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77.bis della l.r. 10/2003)»;
- il d.d.s. n. 2825 del 4 marzo 2022 di «Approvazione dei soggetti ammessi e non ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) - anno 2021»;

Dato atto che la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1, par. 1 e 2, del Reg. UE 1407/2013;

Stabilito che gli aiuti:

- non potranno essere concessi alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, ove applicabile;
- possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento;
- possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri Regolamenti «de minimis», a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 1407/2013.
- non sono cumulabili con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a

Serie Ordinaria n. 3 - Martedì 17 gennaio 2023

norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Considerata la tipologia di aiuto fiscale della presente misura che, tra l'altro, prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell'entità della fruizione dell'aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati;

Valutato che quindi il provvedimento autorizzatorio regionale preventivo, rispetto alla possibilità per le imprese di richiedere lo sgravio fiscale, non assume la natura di concessione, mancando l'individuazione del valore del concesso che sarà accertato in via definitiva l'anno successivo;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n.234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Considerato che, ai sensi dell'art.10 del d.m. 115/17 sopra richiamato:

- e agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro Nazionale Aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis», il Registro Nazionale Aiuti utilizza, quale data di concessione, quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

Stabilito inoltre che alle imprese sarà richiesta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2, paragrafo 2, lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Ritenuto pertanto che il controllo del massimale «de minimis» avvenga esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, c. 6, primo capoverso, senza ricorrere quindi per alcuna impresa alla richiesta di autodichiarazioni in tal senso come previsto dalla normativa nazionale;

Dato atto che, attraverso la verifica tramite certificazione in RNA, saranno individuati eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;

Stabilito che se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria «de minimis» d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti e qualora la concessione dell'aiuto «de minimis» comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis», secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile;

Stabilito inoltre che qualora il limite del massimale «de minimis» non sia disponibile durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti al momento della concessione dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'agevolazione stessa sarà considerata revocata e si attiverà la procedura del recupero delle sole somme fruita a titolo del presente beneficio anche con le modalità previste dall'art. 92 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10;

Preso atto che il Dirigente protempore della Struttura regionale competente della D.G. Autonomia e Cultura provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di Registro Nazionale Aiuti;

Dato atto che la misura è stata registrata nel Registro Nazionale Aiuti con il codice identificativo CAR 15087;

Dato atto che il Dirigente protempore della Struttura regionale competente della D.G. Autonomia e Cultura provvederà all'inserimento degli aiuti individuali ai sensi dell'art. 9 del decreto 31 maggio 2017, n. 115 sopra richiamato e ss.mm.ii.,

Preso atto che la verifica preventiva di conformità del bando da parte della Direzione competente in materia di semplificazione

ne è avvenuta in sede di approvazione del d.d.s. n. 13439 del 6 novembre 2020 (modalità operative anno 2020);

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento;

Ritenuto pertanto di approvare l'aggiornamento per l'anno 2022 delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77.bis della l.r. 10/2003)», così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Verificata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, inforza degli atti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dalla legge n. 241/1990;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it;

DECRETA

1. di approvare l'aggiornamento per l'anno 2022 delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77.bis della l.r. 10/2003)», così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che in materia di aiuti di Stato la d.g.r. 5 agosto 2020 n. XI/3465 ha stabilito che l'agevolazione fiscale de qua sull'IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Ennio Castiglioni

ALLEGATO A
AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP (ART. 77 BIS DELLA L.R. 10/2003) – ANNO 2022

Indice

A.1 Finalità e obiettivi	
A.2 Riferimenti normativi	
A.3 Soggetti beneficiari.....	
A.4 Dotazione finanziaria.....	
B.1 Caratteristiche dell'agevolazione	
C.1 Presentazione delle domande	
C.2 Tipologia di procedura per l'ammissibilità all'agevolazione	
C.3 Istruttoria.....	
C3.a Modalità e tempi per l'ammissibilità all'agevolazione	
C3.b Verifica di ammissibilità delle domande	
C3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	
C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione.....	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	
D.3 Ispezioni e controlli	
D.4 Monitoraggio dei risultati	
D.5 Responsabile del procedimento.....	
D.6 Trattamento dati personali	
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	
SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI	
D.8 Diritto di accesso agli atti	
D.9 Riepilogo date e termini temporali	
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	

A.1 Finalità e obiettivi

La legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, all'art. 77 bis, introdotto dall'art. 7, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, e modificato dalla l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, disciplina gli interventi fiscali a favore delle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica, disponendo la riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) di cui al comma 1 dell'articolo 16, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400, esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel D.M. Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

Con il presente avviso Regione Lombardia intende approvare l'aggiornamento delle modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP ai sensi dell'art. 77 bis della l.r. 10/2003 per l'anno 2022.

A.2 Riferimenti normativi

- Legge regionale n. 10/2003 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali"
- Legge regionale n. 25/2016 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo";
- Legge regionale n. 24/2019 "Legge di stabilità 2020 - 2022"
- D.c.r. n. XI/1011 del 31 marzo 2020 "Programma triennale per la cultura 2020 –2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo";
- D.g.r. 23 maggio 2022, n. XI/6400 avente ad oggetto "Programma operativo annuale per la cultura 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali in materia Culturale – Riordino Normativo – (a seguito di parere della Commissione Consiliare)";
- D.g.r. 05 agosto 2020 n. XI/3465 "Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica";
- D.d.s. n. 13439 del 06 novembre 2020 "Approvazione dell'avviso "Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) – anno 2020";
- D.d.s. n. 16253 del 22 dicembre 2020 "Approvazione dei soggetti ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) – anno 2020";
- D.d.s. n. 17882 del 21 dicembre 2021 di "Aggiornamento per l'anno 2021 delle modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003);
- D.d.s. n. 2825 del 04/03/2022 di "Approvazione dei soggetti ammessi e non ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota irap (art. 77.bis della l.r. 10/2003) – anno 2021";
- D.Lgs. n. 446/1997, "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
- D.Lgs. n. 68/2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario";

- D.M. Attività produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;

A.3 Soggetti beneficiari

Saranno ammissibili alla fruizione soggetti che svolgono, sul territorio lombardo, attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400, in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per “attività prevalente” si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio e in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

Per la verifica dell’attività prevalente sarà richiesto al soggetto di indicare il volume complessivo dell’impresa e il volume d’affari derivante unicamente dall’attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 591400): entrambi i dati sono relativi alle sedi presenti sul territorio lombardo.

Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese.

I soggetti dovranno avere sede legale o operativa sul territorio lombardo e il beneficio riguarda unicamente la riduzione di 1% dell’aliquota IRAP versata per le attività produttive svolte sul territorio lombardo.

A.4 Dotazione finanziaria

Ai minori introiti derivanti dall'applicazione della misura de qua, al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' – Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', quantificabili in euro 160.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 del Bilancio di previsione 2020-2022, di cui alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 26, recante “Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale”.

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione

I soggetti, che risulteranno ammessi alla fruizione della riduzione dell’aliquota IRAP di cui all’art. 77 bis, della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP, dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF, per il periodo d’imposta 2022.

L’agevolazione fiscale de qua sull’IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

Nel caso di applicazione del Regime “de minimis”, la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013.

Il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese secondo la definizione di impresa unica (art. 2.2 del regolamento). Si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Alle imprese sarà richiesta una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un’influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all’Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all’art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Come stabilito dall’art. 3 del Regolamento comunitario n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica non deve superare i € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

La tipologia di aiuto fiscale della presente misura prevede l’adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell’entità della fruizione dell’aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro Nazionale Aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Per il calcolo del cumulo degli aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale Aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale. Il massimale di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri

regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 1407/2013.

Qualora il limite del massimale "de minimis" non sia disponibile durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti al momento della concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'agevolazione stessa sarà considerata revocata e si attiverà la procedura del recupero delle sole somme fruite a titolo del presente beneficio anche con le modalità previste dall'art. 92 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

La concessione dell'agevolazione finanziaria in oggetto non sarà rivolta alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, ove applicabile.

Come previsto dall'articolo 6 (Controllo) saranno individuati eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti, attraverso la verifica tramite certificazione in RNA.

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di ammissibilità dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente (legale rappresentante o delegato con potere di firma) **obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi on line www.bandi.regione.lombardia.it**.

Per accedere alla procedura è necessario registrarsi seguendo le istruzioni presenti sul sito.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento elettronico dei documenti costituirà causa di inammissibilità della richiesta.

Per la presentazione della domanda, il firmatario deve disporre della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Se il firmatario non coincide con il legale rappresentante, la firma da parte di un delegato, che dovrà presentare atto di delega, è ammessa esclusivamente se prevista dallo statuto, da un verbale dell'organo dell'ente o da formale procura.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS/CNS o di firma digitale può rivolgersi, munito della propria CRS/CNS, agli Spazio Regione presenti in ogni provincia.

Per indirizzi e orari di apertura consultare: www.regione.lombardia.it, dal menù Regione/Spazioregione.

Per informazioni sulla CRS consultare: <https://www.crs.regione.lombardia.it>

Ai fini del rispetto del termine farà fede inderogabilmente la data e l'ora di protocollazione informatica da parte del Sistema Informativo, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 27 bis".

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:

- Modulo di domanda compilato e firmato
- Documenti da presentare unitamente alla predetta domanda:

DOCUMENTAZIONE	NOTE	MODELLO SCARICABILE DA BANDI ON LINE
I. Dichiarazione "De Minimis"	il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante e non da un delegato	Sì
II. Ultima situazione economica contabile dell'esercizio 2022		NO

N.B. La domanda di ammissione all'agevolazione per l'anno 2022 dovrà essere presentata anche dai soggetti beneficiari nell'anno 2021 al fine della verifica del mantenimento dei requisiti.

Termini di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al bando presentata dai Soggetti richiedenti dovrà essere inviata con la modalità sopradescritta a partire dal 24 gennaio 2023, ore 10.00, data di apertura della procedura informatica, ed entro e non oltre il 15 febbraio 2023 ore 16.30 (eventuali ritardi nell'apertura del sistema informativo verranno comunicati sui siti: www.bandi.regione.lombardia.it, www.regione.lombardia.it).

Si ricorda che ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite la piattaforma Bandi on line www.bandi.regione.lombardia.it come indicato nel presente Bando.

C.2 Tipologia di procedura per l'ammissibilità all'agevolazione

Saranno valutati il possesso dei requisiti per l'ammissibilità alla fruizione soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi per l'ammissibilità all'agevolazione

Le domande pervenute saranno esaminate da un apposito Nucleo di Valutazione nominato con Decreto del Direttore Generale della Direzione Autonomia e Cultura e composto da rappresentanti della Direzione Generale stessa. Il Nucleo di Valutazione valuterà la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità mediante verifica documentale e procederà ad individuare i soggetti ammissibili all'agevolazione.

Il procedimento di valutazione si concluderà entro 30 giorni decorrenti dalla data di chiusura del Bando indicata all'art. C.1, ferma restando la possibilità per Regione Lombardia di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti che sospenderanno la decorrenza dei predetti termini sino alla completa produzione della documentazione oggetto di richiesta che dovrà pervenire entro 5 giorni solari dalla richiesta.

In assenza di risposte nei termini sopra indicati, la domanda di ammissione si intenderà automaticamente decaduta.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

Ai fini dell'ammissibilità della domanda saranno valutati i seguenti elementi:

- a) Rispetto delle modalità e dei termini perentori di presentazione della Domanda e della completezza della documentazione richiesta;
- b) Svolgimento di attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo, in via esclusiva ovvero prevalente.

Saranno condizioni di **inammissibilità** della domanda che comporteranno il rigetto della stessa:

- L'incompletezza anche parziale della Domanda e della documentazione prevista e/o delle sottoscrizioni ivi richieste;
- Il mancato rispetto di una o più delle modalità e/o dei termini di presentazione della Domanda e della relativa documentazione richiesta;
- Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle normative in materia di aiuti di Stato.

C3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito dell'istruttoria formale, svolta dagli uffici regionali competenti, potranno risultare:

- Ammessi all'agevolazione
- Non ammessi all'agevolazione.

Sulla base degli elenchi redatti dal Nucleo di Valutazione, il Dirigente competente con proprio atto stabilirà:

- le domande ammesse all'agevolazione
- le domande non ammesse all'agevolazione.

Gli esiti istruttori verranno pubblicati sul BURL e sul portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it.

Il Dirigente protempore della Struttura regionale competente della D.G. Autonomia e Cultura trasmetterà l'elenco delle imprese (codice fiscale e partita IVA) beneficiarie dell'agevolazione alla U.O. Tutela delle Entrate tributarie regionali della D.C. Bilancio e Finanza al fine di richiedere all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dell'agevolazione fiscale effettivamente usufruita dalle imprese stesse.

Il Dirigente protempore della Struttura regionale competente della D.G. Autonomia e Cultura provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 in tema di registro nazionale aiuti.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

I soggetti, che risulteranno ammessi alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 bis, della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP, dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF, per il periodo d'imposta 2022.

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel bando;
- rispettare i requisiti del regime di aiuti applicato;
- fornire la documentazione e le informazioni richieste dagli uffici regionali.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'agevolazione, devono darne immediata comunicazione a Regione Lombardia.

Il mancato rispetto dei requisiti previsti dal regime di aiuto comporta la decadenza dell'agevolazione concessa.

L'agevolazione concessa decade anche a seguito di controlli o ispezioni, al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- Mancato rispetto delle prescrizioni, dei vincoli definiti nel bando e degli impegni assunti con la presentazione della Domanda e con gli atti ad essa conseguenti;
- Assenza o perdita di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando sulla base dei quali è stato concesso il contributo, ovvero dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;
- Mancato rispetto degli impegni di cui all'art. D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari";
- Intervenuta rinuncia all'agevolazione.
- Qualora il limite del massimale "de minimis" non sia disponibile durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti al momento della concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'agevolazione stessa sarà considerata revocata e si attiverà la procedura del recupero delle sole somme fruite a titolo del presente beneficio anche con le modalità previste dall'art. 92 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

Al verificarsi di uno dei sopraccitati casi Regione Lombardia procederà con un atto del Dirigente competente di decadenza dall'agevolazione concessa.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli in loco al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nel bando in oggetto.

A tal fine il Soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa alla domanda per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Il rispetto dei requisiti previsti dal Regime di Aiuto di Stato potrà essere verificato tramite ispezioni e controlli in loco oppure tramite il Registro Nazionale Aiuti.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore indicato è il seguente

- Numero di soggetti beneficiari

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, nella fase di 'adesione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

D.G. Autonomia e Cultura – Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi - Dirigente Ennio Castiglioni

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679, D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1 al presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente bando è pubblicato sul portale Bandi Online www.bandiregione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Per informazioni riferite al bando:

- Cristina Celi tel. 02.6765.6233
- Domenico Ruccia tel. 02.6765.2847
- Nicoletta Finardi tel. 02.6765.3059

e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it

Per informazioni sulla procedura on line: N° verde 800.131.151 e-mail: bandi@regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI *

TITOLO	MODALITA' OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI DOMANDA E AMMISSIONE DELLE IMPRESE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP (ART. 77 BIS DELLA L.R. 10/2003) – ANNO 2022
DI COSA SI TRATTA	Con il presente aggiornamento si intendono individuare i soggetti ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP stabilita dall'art. 77 bis della l.r. 10/2003 per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel D.M. Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) per il periodo d'imposta 2022.
TIPOLOGIA	Riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Potranno presentare domanda soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo. Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese.
RISORSE DISPONIBILI	Ai minori introiti derivanti dall'applicazione della misura de qua, al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' – Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', quantificabili in euro 160.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 del Bilancio di previsione 2020-2022, di cui alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 26, recante "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale".
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	Regime "de minimis"
DATA DI APERTURA	24/01/2022 h 10.00
DATA DI CHIUSURA	15/02/2022 h 16.30
COME PARTECIPARE	La domanda di ammissione dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in

	<p>forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it</p> <p>La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Modulo di domanda compilato e firmato; ➤ Dichiarazione “De Minimis”; ➤ Ultima situazione economica contabile dell’esercizio 2022; <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema informatico come indicato nel presente Bando.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Procedura di verifica dei requisiti.</p> <p>Saranno ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP i soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per “attività prevalente” si intende l’attività con il più elevato volume d’affari di tutta l’impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio e in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.</p>
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p><u>Per informazioni riferiti al bando:</u></p> <p>D.G. Autonomia e Cultura - Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cristina Celi tel. 02.6765.6233 • Domenico Ruccia tel. 02.6765.2847 • Nicoletta Finardi tel. 02.6765.3059 <p>e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it</p> <p><u>Per informazioni sulla procedura informatica:</u> N° verde 800.131.151 e-mail: bandi@regione.lombardia.it</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Autonomia e Cultura

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

E-mail autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.9 Riepilogo date e termini temporali

Invio domande	Dal 24/01/2022 h 10.00 al 15/02/2022 h 16.30
Istruttoria delle domande	Entro 30 giorni dalla chiusura del bando



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AVVISO “AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA’ OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI DOMANDA E AMMISSIONE DELLE IMPRESE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP– ANNO 2022” – AI SENSI DELL’ ART. 77.BIS DELLA L.R. 10/2003

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Procedura di domanda e ammissione delle imprese per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP	1- Compito di interesse pubblico ai sensi della art.6 lett e) del GRPR e ai sensi dell’art.2 ter del Codice Privacy 2- Art. 77.bis della l.r. 10/2003	Dati comuni: <ul style="list-style-type: none"> • Cognome e Nome • Codice Fiscale • Indirizzo • Telefono • Email del referente del bando e del soggetto titolare di ditta individuale,)

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Consenso

L'eventuale mancato consenso comporterebbe l'impossibilità di attivare le relative operazioni di trattamento. Tuttavia, Lei ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento prima della revoca.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I suoi dati, nei limiti previsti dalla normativa vigente, saranno pubblicati sul portale di Regione Lombardia e sul sito di Amministrazione Trasparente di Regione Lombardia ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Il Titolare del trattamento ha nominato Aria Spa con sede legale in Via Torquato Taramelli, 26, 20124 Milano come Responsabile del trattamento.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati dalla Direzione Autonomia e Cultura per un periodo di 5 anni dalla presentazione della domanda, al fine di consentire successivi controlli. Decorso questo termine i suoi dati saranno cancellati.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**

- **Diritto alla cancellazione (art. 17)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto alla portabilità (art. 20)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento, potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, Milano all'attenzione della Direzione Generale Autonomia e Cultura

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.